

10 settembre 2020




NOTIZIE DAL PRONTO SOCCORSO LEGALE

La vita del medico di medicina generale è sempre più complessa. Nello studio del medico entra il mondo ed al mondo va data risposta.

A cura avv. Paola M. Ferrari
info@studiolegaleferrari.it

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA - AL VIA LA TELEVISITA	1
LAVORATORI DELLA SCUOLA E CERTIFICATO DI FRAGILITA!	1
LAVORATORI FRAGILI E RICHIESTA CERTIFICATO ANAMNESTICO – IL RUOLO DEL MEDICO DI FAMIGLIA	2
 Utilità	3

REGIONE LOMBARDIA - AL VIA LA TELEVISITA

➤ [IL VIDEO: TELEVISITA IN PILLOLE](#)

Scopo della delibera regionale è di fornire agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) indicazioni operative sui servizi di Televisita per l'effettuazione delle visite specialistiche ambulatoriali erogate a distanza, già attivati in fase di emergenza Covid-19 e nella prospettiva di una maggiore diffusione quali strumenti utili a favorire l'accessibilità dell'assistenza e la riduzione dei tempi di attesa in fase post-iperendemica. Nelle more della definizione di requisiti a livello nazionale, in applicazione delle Linee di indirizzo del Ministero della Salute del 20 febbraio 2014, vengono di seguito fornite specifiche indicazioni relativamente alle prestazioni erogate in Televisita all'interno del SSR, tra cui condizioni di attivazione, modalità organizzative, requisiti di sistema, indicazioni di rimborso e compartecipazione alla spesa.

Afferma che gli strumenti di telemedicina in televisita hanno lo scopo:

- **potenziare meccanismi di continuità dell'assistenza** e della cura per il follow-up dei pazienti in ambito territoriale, sia nella medicina generale che in quella specialistica.
- **assicurare l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale** durante l'emergenza Covid-19.
- **favorire l'accessibilità dell'assistenza e la riduzione dei tempi di attesa** in fase post-iperendemica, rappresentando ormai una modalità ordinaria di approccio al paziente.

➤ [Legal Corner- scarica la delibera Regione Lombardia 3528 del 05/08/2020](#)

LAVORATORI DELLA SCUOLA E CERTIFICATO DI FRAGILITA!

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020](#)**Si riporta una sintesi del punto 1.4.**

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola e' garantita - come per tutti i settori di attivita', privati e pubblici dal DL.vo 81/2008 (testo unico sicurezza lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, nonche' da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Elemento di novita' e' invece costituito dall'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'".

Il concetto di fragilita' va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o piu' patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito piu' grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di cio' - e quindi per tali c.d. "lavoratori fragili" - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

- a. **attraverso il medico competente** se gia' nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DL.vo 81/2008;
 - b. **attraverso un medico competente** ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare piu' istituti scolastici;
 - c. **attraverso la richiesta ai servizi territoriali** dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
-

LAVORATORI FRAGILI E RICHIESTA CERTIFICATO ANAMNESTICO – IL RUOLO DEL MEDICO DI FAMIGLIA

➤ **CLICCA QUI** [Scarica la scheda riassuntiva inps!](#)

[Con il messaggio n. 2584 del 24/06/2020 INPS](#) chiarisce le istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità economiche, legate all'emergenza Coronavirus.

La certificazione della situazione di rischio spetta al medico curante, che non può sottrarsi alla redazione dello stesso.

Il messaggio conferma che la quarantena è equiparata alla malattia

In caso di disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 104 del 1992, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità la condizione di rischio, come precisato dal legislatore in sede di conversione, con modifiche, della norma in commento, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Il ruolo del medico curante

Il medico curante, è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l'indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Le eventuali verifiche

Gli Uffici medico-legali dell'INPS territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l'opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.



UTILITÀ

Certificato Anamnestico! I dati minimi

CARTA INTESTATA	
DATA	
Su richiesta del paziente e per gli usi consentiti dalla legge si certifica quanto segue:	
PATOLOGIE PREGRESSE	- ELENCO (es. oncologiche)
PATOLOGIE IN ATTO	
TERAPIE SALVAVITA IN ATTO	
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	Eventuale possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992 Indicare Ente, data rilascio, esito ecc..
	TIMBRO E FIRMA

COSA NON FARE!	Non esprimere giudizi sullo stato immunologico
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE	presentarla al proprio datore di lavoro
LAVORATORE PUBBLICO	Medico Competente
LAVORATORE PRIVATO	Medico del lavoro
	In assenza di queste figure – Accertamento da parte Medicina Legale competente per Ats/Asl